



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 30 del 10/08/2023

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale

Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Ing. Massimo Ledda

Oggetto: **Ordinanza sindacale relativa all'individuazione dei criteri di disciplina dello svolgimento di manifestazioni temporanee ed eventi in luogo pubblico e di intrattenimenti musicali presso pubblici esercizi, con efficacia immediata e sino al 31/10/2023**

Il Sindaco

Premesso che

- durante la stagione estiva, in particolare nei mesi di giugno, luglio agosto, settembre e ottobre, al fine di valorizzare il territorio e di esaltarne la vocazione turistica, vengono programmate manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché spettacoli a carattere temporaneo, sia organizzati direttamente dal Comune, sia patrocinati o promossi dal Comune stesso;
- i pubblici esercizi attraverso esercizi, durante il periodo estivo, al fine anche di contribuire al rilancio turistico ed economico della Città di Porto Torres, in linea con le scelte e gli investimenti della Amministrazione Civica, programmano forme di intrattenimento musicale, sia dal vivo che mediante diffusione presso i locali, gli attigui *dehors* o spazi all'aperto;
- i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggiore afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento e di allietamento, ad una fruizione degli spazi della cittadina;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- tali attività possono, però costituire anche causa di oggettivo disturbo e disagio per i cittadini dimoranti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
- che sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimento all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica;
- è necessario preservare tutti i cittadini da eccessivi rumori, disturbo della quiete pubblica e comportamenti non consoni alla normale educazione civica, soprattutto nelle ore notturne;

Viste altresì le modifiche agli artt. 68 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 8/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/90 s.m.i., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24.00 del giorno di inizio;

Rilevato che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto la autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, circoli privati, disco pub, ecc.), che l'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991 fissa i limiti di accettabilità di esposizione e che il Comune di Porto Torres, con Deliberazione del Commissario Straordinario con Poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2015, ha adottato il piano di zonizzazione acustica, come previsto dall'art. 6 della Legge 26.10.1995 n. 447;

Ritenuto che la presente Ordinanza non si applica per i locali di pubblico spettacolo le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Servizio Attività Produttive previa valutazione della Commissione di Vigilanza del Pubblico Spettacolo;

Ribadito che l'attività di intrattenimento musicale può essere svolta con la sola limitazione che la stessa debba essere condotta in maniera tale non solo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;

Richiamata integralmente la propria Ordinanza Sindacale n. 28 del 20/07/2023 di “*Limitazioni emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi in occasione dello svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti musicali nel periodo compreso tra il 21 luglio 2023 e il 31 ottobre 2023*”;

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*” che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8 comma 1 lett. h) ed attinenti, tra gli altri, “*all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ... (omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*”;

Viste le ultime pronunce giurisprudenziali e, in particolare, quella della Corte di Cassazione, che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di diffusione sonora da parte dei titolari dei pubblici esercizi, a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 del codice penale (Corte di Cassazione Penale Sez. 3^ 20/06/2016 Sentenza n. 25424; Corte di Cassazione Penale, Sez. III – 16/06/2017 n. 30189 Corte di Cassazione, Sez. III – 6 ottobre 2021 n. 3952, ecc);

Ravvisata la necessità di procedere a disciplinare lo svolgimento delle attività rumorose sia all'interno dei locali che all'esterno ove hanno sede i pubblici esercizi per la somministrazione di bevande e alimenti, sia nelle aree esterne, allo scopo di conciliare le esigenze di interesse pubblico con i differenti interessi di tutela dell'attività di impresa, per tutto il periodo estivo e sino 31 ottobre 2023;

Constatato che il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettere “d”, “e”, “g” ed “h” ed art. 14 della legge 447/1995 e che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è valore acquisito quale più ampio diritto alla salute;

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione *in materia di tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della Collettività*;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui le ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...;
- l'articolo 7 del Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995;
- l'art. 9, comma 1° della Legge 447/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;
- il DPCM 01.03.91, il DPCM 14.11.1997, il DPCM 16.11.1999 nr. 215 concernente i limiti massimi di esposizione del rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;
- il D.M. Ambiente 16/03/1998;
- la Legge 24.07.2008, n. 125;
- gli artt. 9, 68 e 69 del TULPS;
- la normativa Regionale in materia di inquinamento acustico ambientale ed in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 “*Direttive Regionali in materia di Inquinamento Acustico Ambientale*”;
- il Piano di Classificazione Acustica Comunale della Città di Porto Torres approvato ed adottato in via definitiva con Deliberazione del Commissario Straordinario con Poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2015, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.10.1995 n. 447;

Constatata la propria competenza ad adottare la presente ordinanza,

Ordina

con decorrenza immediata e fino al 31 Ottobre 2023, in tutto il territorio comunale:

1. **È vietato** il Karaoke e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico, nonché l'utilizzo di strumenti a percussione quali batterie, grancassa, timpani, piatti, campane, etc, che per loro natura, esprimono un livello di pressione sonoro particolarmente elevato, non controllabile elettronicamente, né compatibile con l'ambiente densamente abitato in cui i pubblici esercizi sono insediati.
2. **È consentita**, nel rispetto del piano di Classificazione Acustica Comunale e nei limiti di cui all'Ordinanza Sindacale n. 28/2023 a cui si rimanda, l'attività di intrattenimento musicale con musica di ascolto, non rientrante nella casistica del pubblico spettacolo, mediante l'utilizzo di impianti di moderata potenza, senza utilizzare alcun tipo di amplificatore acustico senza aggiunta all'apparato elettrico/elettronico di filo diffusione utilizzato, la musica deve costituire mero sotto fondo musicale, avendo lo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

3. **Gli intrattenimenti** per mezzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici (di sotto fondo), **possono essere effettuati solo all'interno del locale** sino all'orario di chiusura;
4. **non devono** essere allestiti palchi, gradinate, pedane, camerini soppalchi allestimenti scenici, e non deve essere data specifica pubblicità all'allietamento, nel caso il titolare dovrà munirsi della licenza di cui all'art. 68, 69 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 5.(T.U.L.P.S).
5. **È fatto obbligo** al titolare del pubblico esercizio di porre in essere tutti gli accorgimenti atti a prevenire comportamenti non decorosi e/o che costituiscano disturbo alla quiete pubblica e al riposo, sia all'interno che all'esterno del locale, disincentivando lo stazionamento della clientela al di fuori del locale oltre gli orari prestabiliti per le attività di intrattenimento
6. **Non rientrano** tra le attività disciplinate da questa Ordinanza le manifestazioni organizzate o con il patrocinio del Comune di Porto Torres, sia all'interno dei locali, sia all'esterno su aree pubbliche o ad uso pubblico, organizzate per le festività, per la promozione commerciale e turistica del territorio comunale;
7. **In concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune** o, comunque, dallo stesso patrocinate, sia che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, **non potranno** essere organizzati piccoli intrattenimenti musicali né all'esterno, né all'interno dei propri locali, ove gli stessi ricadano **entro un raggio di azione di metri 500** dal luogo ove si svolge l'evento e, in ogni caso, purché l'attività non rechi disturbo o intralcio al buon andamento della manifestazione.
8. **E' fatta salva** la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrono i presupposti di diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, quando lo richiedano eccezionale ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
9. **In caso di inadempienza alle disposizioni della presente ordinanza l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della legge n. 3/2003, fatta salva l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria della contravvenzione di cui agli artt. 650 e 677 del C.P. e senza pregiudizio dell'azione penale ove il fatto non costituisca più grave reato;**

Demanda

alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Dispone

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ne sia data la massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica;
- che la presente ordinanza sia notificata:
 - all'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari - protocollo.prefss@pec.interno.it
 - alla Questura di Sassari - dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it
 - alla Capitaneria di Porto di Porto Torres - cp-portotorres@pec.mit.gov.it
 - alla Compagnia dei Carabinieri - tss26942@pec.carabinieri.it
 - alla Compagnia di Guardia di Finanza -ss1350000p@pec.gdf.it
 - al Comando di Polizia di Stato - dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it
 - al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari - cfva.sir.ss@regione.sardegna.it
 - Comando di Polizia Locale- polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it ;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO